

N° 38 — 7° ANNO — 1969 — SPECIALE C.E.E.

50 CENT.

# **lavoro**

MENSUEL DE LA C. G. T. POUR LES TRAVAILLEURS ITALIENS



**LA**  
**C.G.T.**

**E LA LIBERA CIRCOLAZIONE  
DEI LAVORATORI ALL'INTERNO  
DELLA COMUNITA' ECONOMICA  
EUROPEA**

## PRESIDENZIALI : L'AMPIEZZA DEL MOVIMENTO D'OPPOSIZIONE

Henri Krasucki, Segretario della C.G.T., ha fatto la dichiarazione seguente :

« Per colpa di coloro che hanno respinto l'unione delle forze di sinistra, da due settimane ormai tutti sapevano che il Presidente della Repubblica eletto a questo scrutinio poteva essere soltanto un rappresentante del padronato e della reazione.

Di conseguenza il fatto più importante è l'ampiezza del movimento di opposizione espresso tramite l'astensione massiccia di milioni di Francesi che rifiutano le soluzioni reazionarie qualunque esse siano.

Com'è naturale, è nei centri operai che questo movimento si è espresso con più vigore. La classe operaia rappresenta la forza essenziale d'opposizione al potere attuale.

Con i loro voti al primo turno, i lavoratori hanno severamente condannato i responsabili della divisione. Con le loro astensioni o i loro voti nulli al secondo turno, hanno, a milioni, significato il rifiuto di qualsiasi formula centrista di alleanza d'una parte della sinistra con la reazione. Sottolineano così la loro volontà di cambiamento, vero e totale, che può soltanto essere l'opera dell'unione delle forze operaie e democratiche per un programma comune ed una politica decisamente diretta contro i monopoli capitalistici.

Esprimendo sin dall'inizio il fatto suo al presidente reazionario eletto da poco più d'un terzo del corpo elettorale, i lavoratori e milioni di democratici hanno rafforzato la loro posizione nella lotta contro la politica anti-operaia che il presidente eletto si appresta a svolgere.

Bisognerà tener conto di questa forza, com'è stato dichiarato dalla Commissione amministrativa della C.G.T., immediatamente dopo il primo turno ; le organizzazioni sindacali dovranno far fronte a responsabilità particolari per prevenire l'attacco antisociale e soprattutto per creare le condizioni propizie alla discussione delle rivendicazioni ed all'unità d'azione a tutti i gradi per ottenere il successo. Gli obiettivi da essi sostenuti durante la conferenza di Tilsitt, e che hanno motivato lo sciopero dell'11 marzo, sussistono in totalità. Su questa base, la C.G.T. assumerà le iniziative necessarie a favore dell'unità d'azione intersindacale e per organizzare efficacemente la difesa delle rivendicazioni dei lavoratori ».

## COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA



## La libera circolazione

Il documento che pubblichiamo in questo numero di LAVORO contiene un'analisi del regolamento e della direttiva riguardanti la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Economica Europea. Ne estrae i lati positivi, le insufficienze e il peggioramento delle disposizioni sulle libertà individuali.

Alcuni dei principi enunciati costituiscono un importante passo verso la parità dei diritti, rivendicazione basilare della C.G.T. per i lavoratori immigrati. Ma l'applicazione si scontra con la resistenza padronale e governativa.

L'intervento dei lavoratori è più che mai necessario.

Il regolamento interessa tutti i lavoratori permanenti, frontalieri e stagionali che si trasferiscono all'interno dei sei paesi come pure le tre organizzazioni sindacali internazionali (1).

Ora dipende dal contributo di ognuno di noi che detta regolamentazione corrisponda agli interessi dei lavoratori che si spostano, all'insieme del movimento operaio dei sei paesi.

La C.G.T. porterà, per suo conto, un contributo totale.

(1) Ossia : C.F.D.T., F.O. e C.G.C. in Francia ; C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. in Italia ; D.G.B. nella Repubblica Federale Tedesca ; F.G.T.B. e C.S.C. in Belgio ; N.V.V., K.A.B. e C.N.V. in Olanda ; L.A.V. e F.L.A. nel Lussemburgo.

## Il governo francese in aiuto a Franco

Intenzionata ad associare i lavoratori immigrati alle attività ed alle lotte sindacali dei lavoratori francesi, e di aprir loro le porte delle organizzazioni la C.G.T. pubblica regolarmente dei giornali in diverse lingue.

Cio' evidentemente non piace al padronato che si basa sulla ignoranza degli immigrati per sfruttarli meglio. E poiché il Governo non ha nulla da rifiutare al padronato, non esita a fare intervenire la sua « giustizia » contro dette pubblicazioni. E' così che il direttore dell'« UNINAD », giornale della C.G.T. per i lavoratori spagnoli, è stato incolpato, ed un'azione giudiziaria è stata inoltrata contro questo mensile. Pretesto invocato : « ripresa di pubblicazioni vietate sotto un titolo differente ».

Questo nuovo colpo contro la libertà d'espressione non ci stupisce. Rammentiamoci dei governi Debré e Pompidou, durante i quali il Ministro dell'Interno aveva sistematicamente vietato le diverse pubblicazioni edite dalla C.G.T. per i lavoratori spagnoli.

La C.G.T. protesta vivacemente contro questa nuova violazione della libertà d'espressione e della libertà sindacale.

Questo provvedimento arbitrario non è senza rapporti con il recente viaggio del Ministro Debré in Spagna : serve gli interessi del gran padronato e risponde a quanto auspica il governo franchista che teme il rafforzamento dell'amicizia e della solidarietà tra lavoratori francesi e lavoratori spagnoli immigrati.

La Giunta confederale invita le organizzazioni confederate, i militanti e l'insieme dei lavoratori ad unire le loro proteste alla Sua per esigere dal governo l'annullazione della procedura iniziata.

## RHONE



« LAVORO » ERA PRESENTE ALLA FESTA DELLA GIOVENTU ORGANIZZATA DALL'UNIONE DIPARTIMENTALE C.G.T. 250 FRANCHI SONO STATI VERSATI PER APPOGGIARE GLI SFORZI DI PROPAGANDA DELLA C.G.T. A FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI.

## BORSE DI STUDI

### ANDRÉ MERLOT, SEGRETARIO DELLA C.G.T. SI RIVOLGE AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

Egregio Signor Ministro,

Ho l'onore di attirare la Sua attenzione sull'attribuzione di borse di studi ai figli dei cittadini dei paesi membri della Comunità Economica Europea.

Il Regolamento 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, stipula nell'articolo 12:

« I figli di un cittadino di uno Stato membro che è o che è stato impiegato sul territorio di uno Stato membro sono ammessi nei corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale nelle identiche condizioni riservate ai cittadini dello Stato ospitante, se i figli risiedono sul suo territorio ».

« Gli Stati membri incoraggiano le iniziative tendenti a permettere a questi figli di seguire i corsi suddetti nelle migliori condizioni ».

Siamo in diritto di attendere da parte del Governo francese che si metta fine alle discriminazioni che colpiscono i figli dei lavoratori immigrati. Purtroppo dobbiamo constatare che la circolare del 3 aprile 1969 peggiora la situazione.

Detta circolare, infatti, sopprime le borse di studi agli alunni del primo ciclo.

Consideriamo questa misura in contraddizione con l'articolo succitato.

Le saremmo grati di farci conoscere l'interpretazione data dal governo francese alla regolamentazione europea, più precisamente sull'articolo 12 del regolamento 1612 e sul contenuto della circolare rispetto a detto articolo.

Gradisca, Signor Ministro, i nostri più cordiali ossequi.

Per la Giunta Confederale:

André MERLOT,  
Segretario della C.G.T.

### E' UNA DIMENTICANZA ?

Durante le manifestazioni per la celebrazione dell'anniversario della Repubblica, il Console Generale d'Italia a Marsiglia ha fatto un bilancio dell'aiuto sociale che i suoi servizi hanno consentito ai cittadini italiani bisognosi.

Non saremo noi a negare lo sforzo fatto anche se consideriamo che è notoriamente insufficiente, tanto più che gli stanziamenti governativi sono derisoriamente bassi.

Tuttavia non possiamo nascondere il nostro stupore quando il Console Generale cita l'azione d'aiuti condotta dalla missione cattolica allorché nulla è detto riguardo all'importantissima opera d'assistenza sociale, e benefica, svolta dal nostro ufficio regionale C.G.T. I.N.C.A. di Marsiglia.

E' una dimenticanza? preferiamo crederlo. Ma non è inutile ricordare che se, come è stato indicato dal Console, i servizi del Consolato hanno ricevuto dal 1° gennaio al 31 maggio 1969 2100 persone, il nostro ufficio regionale si è occupato di 6000 pratiche tra le quali più della metà riguardano lavoratori italiani residenti a Marsiglia o nei dintorni.

### IL 1° GIUGNO A MARIGNANE E A PAS DE LANCIERS

Concorso di bocce con premio dell'INCA.

Le colonie italiane di Marignane et di Pas de Lanciers hanno organizzato, domenica 1° giugno 1969, un concorso di bocce Italo-Francese in queste due località; concorsi che hanno ottenuto un importante successo.

Con il patrocinio dell'INCA - CGT, i concorsi hanno dato luogo ad una manifestazione di simpatia verso il nostro organismo.

## DIRITTI SINDACALI

Il tribunale d'istanza di Mulhouse, in una sentenza del 9 luglio 1968, ha dato ragione all'impresa SAVONITTO che contestava l'elezione di delegati C.G.T. del personale.

Di che si tratta ?

Il 26 giugno 1968 quattro lavoratori d'origine italiana erano eletti delegati titolari o supplenti del personale. La Società SAVONITTO chiedeva l'annullazione di queste elezioni mentre l'Unione Provinciale dei sindacati dell'Edilizia C.G.T. voleva la conferma di dette elezioni. La Società SAVONITTO reclamava la loro ineleggibilità basandosi sull'articolo 7 della legge del 16 aprile 1946 che esige dai candidati la nazionalità francese e la capacità di leggere e scrivere.

Per la Società SAVONITTO, significa saper leggere e scrivere in francese. Dato che i delegati in causa sono cittadini italiani e non sanno leggere e scrivere in francese, sono, per detta società, ineleggibili.

A ciò risponde il delegato della C.G.T.: « secondo l'articolo 9 § 2 del regolamento 38/64 del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori esteri nella Comunità Economica Europea, i cittadini di detta Comunità sono ammessi in qualità di delegati del personale come i cittadini francesi. Basta dunque che essi sappiano scrivere e leggere la loro lingua madre, l'italiano ».

La sentenza ha rifiutato questa interpretazione affermando che la frase « leggere e scrivere » non è stata completata da deroghe per le altre lingue della C.E.E. Aggiunge che non vede proprio quali potrebbero essere i rapporti di detti delegati con l'ispettorato del lavoro.

Infine estromette il sindacato C.G.T., né eletto né eleggibile, intervenuto soltanto in qualità di portavoce dei delegati eletti.

Contro questa decisione è stato presentato ricorso in cassazione.

Nel promemoria presentato dal nostro avvocato si fa anzitutto notare che la S.A.R.L. SAVONITTO è animata da Richard SAVONITTO, di origine italiana, e che il personale è composto in maggioranza d'operai di nazionalità italiana. Esprime il rammarico per l'estromissione del sindacato C.G.T. Una copiosa giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità della richiesta di annullazione di elezioni al comitato aziendale formulate dal sindacato.

Il sindacato può intervenire per far rispettare le disposizioni legali e per far sancire ogni eventuale « anormale svolgimento » dell'elezione.

Questi elementari principi sono stati completamente persi di vista nella sentenza da noi attaccata. Per di più, continua il promemoria, nulla permette alla sentenza di dichiarare che « saper leggere e scrivere » significhi obbligatoriamente saper leggere e scrivere in francese. Le leggi sull'elettorato sono d'ordine pubblico. Il giudice non ha il diritto di aggiungere la menzione « il francese » che non vi figura.

Per di più, avendo la convenzione internazionale assimilato dal punto di vista dell'eleggibilità i lavoratori francesi e stranieri, basta che siano eleggibili e che sappiano leggere e scrivere la loro lingua madre.

La Francia ha firmato un trattato internazionale che pone il principio della parità di trattamento, ed i Trattati internazionali hanno in Francia autorità superiore a quelle delle leggi (Art 55 della Costituzione del 4 ottobre 1958).

D'altronde se nell'azienda SAVONITTO si esige l'elezione di lavoratori francesi, che leggano e scrivano in francese, essi non avranno contatti sufficientemente stretti con il personale italiano.

Nella sentenza del 19 aprile 1969, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di Mulhouse. Comunque non le spettava di pronunciarsi sul problema di sapere se l'espressione « leggere e scrivere » si applichi o no alla lingua francese, o alla lingua del cittadino straniero. La sentenza della Corte di Cassazione non ha portato nulla di nuovo su questo punto.

La sentenza di Mulhouse è stata annullata perché aveva violato gli articoli 10 e 11 del libro III del codice del lavoro che « attribuiscono ai sindacati professionali il diritto di portare in giustizia le azioni che creano pregiudizio diretto o indiretto all'interesse collettivo della professione che essi rappresentano ».

Poiché la sentenza di Mulhouse aveva estromesso il sindacato, è stata annullata.

Il tribunale di Altkirch è stato scelto per riprendere il caso.

Auguriamoci che senta la voce del buon senso.

# UN'INIZIATIVA DELLA F.S.M.

## LA CONFERENZA SINDACALE MONDIALE SULL'ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE

Nicosia, capitale di Cipro, è stata, dal 6 al 10 maggio, un luogo d'incontro internazionale di prima importanza. Su iniziativa della Federazione Sindacale Mondiale, ed in cooperazione con l'UNESCO, vi si è svolta la Conferenza Sindacale Mondiale sull'alfabetizzazione funzionale.

La presenza di 60 organizzazioni sindacali nazionali di diversa affiliazione, giunte da 46 paesi, testimonia l'interesse suscitato dalla Conferenza.

Oltre le organizzazioni nazionali, la F.S.M. e l'UNESCO, erano ugualmente rappresentate numerose Unioni e Federazioni internazionali, particolarmente la Confederazione Internazionale dei Sindacati Arabi, il Congresso Permanente d'Unità Sindacale d'America Latina, l'Unione Sindacale Pan-Africana.

Le caratteristiche particolari di ogni paese convergono senza eccezioni sulla necessità di porre fine a questo flagello del XX° secolo, L'analfabetismo, sorgente di sottosviluppo, di rovina delle ricchezze umane e generatore di fame nel mondo, riposa sulle basi fondamentali contro le

quali lotta tutto il movimento sindacale internazionale; lo sfruttamento capitalistico, la dominazione coloniale, il neocolonialismo e l'oppressione sociale.

La partecipazione, alla Conferenza di Nicosia, dei rappresentanti dei paesi socialisti, dei paesi capitalisti industrializzati e dei paesi in corso di sviluppo, hanno permesso di confermare questa affermazione: la quasi totalità degli analfabeti si trova nei paesi del terzo mondo, i paesi ancora colonializzati, quelli che si sono appena liberati ed alcune regioni sottosviluppate dei paesi capitalisti industrializzati.

La responsabilità dello Stato sono particolarmente evidenti.

L'esempio dei paesi socialisti che hanno affrontato di petto questo problema è particolarmente significativo: in 20 anni l'U.R.S.S. ha regolato il problema dell'analfabetismo per 100 milioni di abitanti. Cuba, con l'impulso dello Stato e l'aiuto di 200.000 istruttori benevoli (particolarmente i militanti dei sindacati) ha dato in 3 anni un'istruzione a circa un milione di analfabeti.

Questi esempi dimostrano, se bisogno fosse, che il difetto d'educazione e di accesso alla cultura è inerente al sistema capitalistico che può, grazie a questo, mantenere il suo dominio.

Di fronte allo sviluppo delle tecniche moderne e della scienza lo scartare un miliardo di uomini e donne priva la civiltà delle sue possibilità di espressione e di liberazione sociale.

La fusione e l'azione dei sindacati sono così perfettamente concretizzate dal riconoscimento dell'inalienabile diritto per ogni uomo all'accesso alle conoscenze più evolute, per la sua perfetta compiutezza.

L'alfabetizzazione è dunque un diritto, ma insufficiente a se stessa; deve essere rivolta verso la formazione professionale e l'educazione sociale-economica.

L'alfabetizzazione funzionale risponde ai dati; è la sorgente generatrice della condizione umana.

Nei paesi capitalistici il problema si pone nel contesto della lotta delle classi.

Potere e padronato vogliono limitare al livello minimo l'alfabetizzazione per i lavoratori immigrati. L'utilizzazione di una manodopera non (o poco) sviluppata serve gli interessi dei datori di lavoro.

E' dunque evidente che lo Stato ed i datori di lavoro devono sopportare il finanziamento dell'educazione e della formazione professionale di questi lavoratori. La Carta sull'alfabetizzazione funzionale adottata a Nicosia è molto precisa su questo punto.

A livello aziendale, il finanziamento si spiega con l'ottenimento di ore retribuite prese sul tempo di lavoro, per gli istruttori e per gli « alunni », ed il materiale indispensabile a questa azione. Poiché la funzione dei sindacati è determinante in materia di alfabetizzazione funzionale, l'estensione dei diritti sindacali deve permettere di esercitare un controllo sull'insegnamento.

L'inclusione nei contratti collettivi di clausole particolari corrisponde a questa azione, che garantisce agli analfabeti adulti il diritto all'alfabetizzazione funzionale.

L'alfabetizzazione funzionale e la formazione professionale non devono essere esclusivamente orientate in funzione dei bisogni del paese ospitante, ma anche in funzione dei bisogni economici del paese d'origine.

Queste disposizioni conformi alla Carta rivendicativa della C.G.T. permetteranno ai lavoratori immigrati di integrarsi rapidamente nella vita economica del paese ospitante. Per di più le conoscenze acquisite gli saranno preziose quando ritornerà nel paese d'origine.

La partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali agli organismi nazionali, tipo O.N.I. e F.A.S., permetterà di difendere gli interessi dei lavoratori.

Il riconoscimento d'una educazione a tutti gli stadi per i figli degli immigranti corrisponde al fondamentale diritto alla cultura. L'ottenimento di borse scolastiche senza discriminazioni darà a detto insegnamento il suo vero senso, come pure lo sviluppo di un'insegnamento in lingua madre formando corsi gratuiti di lingua estera.

Per conto nostro ci auguriamo che in tal spirito s'instaurino delle discussioni tra tutte le centrali sindacali. Le nostre iniziative assunte nello spirito dell'orientamento definito unitariamente a Nicosia, allargheranno senz'altro l'azione affinché l'analfabetismo sparisca definitivamente dalla terra. Cio' permetterà all'uomo di svilupparsi totalmente tramite l'utilizzazione delle nuove tecniche create dalla scienza ed accelererà l'epoca della sua trasformazione nella società.

**lavoro**

213, rue Lafayette - PARIS (10<sup>me</sup>)  
BOTZaris 86-50  
Imprimerie Lensoise - Lens



Travail exécuté  
par des ouvriers  
syndiqués

Directeur de la publication : Serge CAPPE.  
Commission paritaire N° 26.876

### 6) Alfabetizzazione e formazione professionale

- Il libero accesso alle scuole professionali, ai centri di riadattamento e di rieducazione professionale esige d'un lato che governo e datori di lavoro pratichino una politica conforme ai bisogni della nazione e della popolazione, e d'altra parte che gli immigrati, giovani ed adulti, siano messi in grado di assistere alle lezioni in lingua madre o a corsi di alfabetizzazione in francese.

#### La C.G.T. richiede :

- la costituzione d'un Comitato Nazionale per l'alfabetizzazione a partecipazione sindacale ;
- l'obbligo per i datori di lavoro di dare agli istruttori ed agli interessati delle ore retribuite prese sul tempo di lavoro per permettere l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione ;
- la moltiplicazione dei corsi pubblici e gratuiti di lingua francese ed estera da parte dei servizi dell'Educazione Nazionale.

\* \* \*

La realizzazione dell'insieme di questi obiettivi presuppone lo sviluppo dell'unità d'azione dei lavoratori in ogni paese interessato (cittadini nazionali ed immigrati) delle organizzazioni sindacali dei sei paesi della Comunità.

La C.G.T., che instancabilmente conduce la lotta in tal senso, sottolinea con soddisfazione i ravvicinamenti che si sono operati tra organizzazioni sindacali di diverse affiliazioni internazionali, particolarmente nei paesi del Mercato Comune.

L'unità d'azione e di veduta deve svilupparsi per costringere governi e padronato ad applicare i vantaggi ottenuti sul piano comunitario, a soddisfare le rivendicazioni comuni alle Centrali sindacali, a sopprimere le discriminazioni esistenti e garantire la totale parità di diritto e di fatto tra lavoratori nazionali ed immigrati, a realizzare una politica dell'impiego conforme agli interessi di tutti i lavoratori, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della classe operaia.

La C.G.T. e le sue organizzazioni continueranno ad agire nell'interesse comune dei lavoratori francesi ed immigrati e per consolidare la solidarietà operaia internazionale.

Parigi, il 29 aprile 1969.

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL  
213 RUE LAFAYETTE PARIS Xème

# DOCUMENTO

PREAMBOLO

## LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

● **REGOLAMENTO (CEE) N° 1612/68 DEL CONSIGLIO  
DEL 15 OTTOBRE 1968**

● **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N° 68/360/CEE  
DEL 15 OTTOBRE 1968**

## PREAMBOLO

Creata dal Trattato di Roma firmato il 15 marzo 1957, la Comunità Economica Europea é entrata in vigore il 1° gennaio 1958.

Sin dalla nascita del Mercato Comune, la C.G.T. ha chiaramente definito la propria posizione, e la sua valutazione é stata confermata dai fatti. L'influenza dei grandi monopoli si é accelerata in Europa e la loro intesa si é sviluppata a solo beneficio del gran capitale.

Il Mercato Comune ha largamente contribuito allo sviluppo della concorrenza monopolistica. Ha rinforzato il ritmo della monopolizzazione in ognuno dei sei paesi, secernendo nuove e gravi contraddizioni economiche e sociali. Ha accelerato ed esteso gli squilibri tra i settori e le regioni, aggravato l'insicurezza dell'occupazione e favorito tutti i provvedimenti che avevano come scopo la limitazione dei salari e del potere d'acquisto dei lavoratori.

Come confermato durante i colloqui di Bruxelles la C.G.T. continuerà ad agire affinché esso evolva in un senso conforme a cio' che essa considera auspicabile per la classe operaia. Ecco perché essa intende avere il posto che le spetta per difendere gli interessi dei salariati ovunque detti interessi sono in causa ed in particolar modo nel quadro delle istituzioni che governano il Mercato Comune.

Questo documento, edito dalla C.G.T., ha per scopo l'analisi, in una prima parte, delle disposizioni previste dal Regolamento (1) n° 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e dalla Direttiva (1) del Consiglio n° 68/360 del 15 ottobre 1968 riguardanti la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

La seconda parte, essenziale, riguarda le osservazioni e le proposte della C.G.T. per assicurare una difesa migliore degli interessi dei lavoratori migranti.

La parità dei diritti tra tutti i lavoratori deve essere riconosciuta indipendentemente da considerazioni di nazionalità e di territorialità.

### 3) Condizioni d'impiego e di lavoro

E' necessario che tutti i provvedimenti siano presi per permettere alle organizzazioni sindacali di far rispettare dal governo e dal padronato la parità dei diritti riconosciuti per cio' che riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro.

Azioni giudiziarie potranno essere promosse contro i datori di lavoro che non si conformeranno a dette prescrizioni.

### 4) Libertà sindacali

Il diritto di eleggibilità negli organi rappresentativi dei lavoratori nelle imprese deve essere effettivamente riconosciuto ai lavoratori comunitari, senza limitazioni, ed i datori di lavoro devono essere posti nell'impossibilità di opporsi all'esercizio di questo diritto prendendo a pretesto la disconoscenza della lingua nazionale per i candidati interessati.

Lo stesso diritto deve essere riconosciuto per le elezioni con rappresentazione dei lavoratori all'esterno dell'impresa.

— L'esercizio dei diritti sindacali non deve comportare discriminazioni verso i lavoratori della C.E.E. Un nuovo esame dell' articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento, deve essere fatto a breve scadenza ed i lavoratori della Comunità devono poter accedere alle responsabilità sindacali alle stesse condizioni riservate ai lavoratori francesi, il che presuppone una modifica del Codice del lavoro.

— I lavoratori che provengono da paesi non membri e che svolgono un'attività subordinata in Francia devono poter godere degli stessi diritti riservati ai cittadini della C.E.E.

### 5) Alloggio e famiglia

Nell'ambito della politica nazionale di costruzioni conformi agli interessi della popolazione laboriosa, i lavoratori immigrati e le loro famiglie devono avere alloggi decenti a pigione modesta, il cui finanziamento sarà garantito da governo e padronato.

Provvedimenti devono essere presi per permettere alle famiglie che lo desiderano di raggiungere il lavoratore emigrato.

— Una vera e propria parità di diritti per i lavoratori della C.E.E. suppone ugualmente la soppressione di tutte le discriminazioni in materia di diritti sociali, prestazioni sociali e familiari, qualunque sia il paese d'origine e di residenza della famiglia.

— Le borse di studi devono essere attribuite a parità di diritto con gli scolari e gli studenti francesi, e le classi di recupero devono essere moltiplicate.

Inoltre la regolamentazione concernente la libera circolazione della manodopera deve essere estesa a tutti i lavoratori dei paesi non membri che lavorano nei paesi del Mercato Comune, questo nell'interesse dell'insieme dei lavoratori ed affinché i sei paesi non formino una comunità chiusa in materia d'impiego.

Infine la libera circolazione della manodopera deve essere accompagnata da una riforma del Fondo Sociale Europeo nel senso delle proposte fatte a Bruxelles il 10 dicembre 1967 dal Comitato permanente C.G.T.-C.G.I.L.

## PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO 1612

### 1) *Potere discrezionale*

La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità può essere rimessa in causa ad ogni istante dal potere discrezionale degli Stati membri che permette l'applicazione di misure restrittive per motivi « d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica ».

L'esperienza dimostra che il coordinamento delle polizie degli Stati membri, i provvedimenti « d'urgenza assoluta » presi dal Ministro francese dell'Interno, prendono di mira essenzialmente i lavoratori che lottano per la difesa delle loro rivendicazioni, delle libertà sindacali e della libertà d'opinione.

Tale potere discrezionale in materia di circolazione, d'espulsione e di assegnazione a residenza dei lavoratori deve essere annullato, il che suppone l'abrogazione di tutti i testi legislativi e regolamentari che vi si oppongono.

Comunque sia, l'interessato deve poter presentare la sua difesa, scegliersi un difensore, fare appello e ricorrere in cassazione.

Le organizzazioni sindacali devono disporre di mezzi atti a permetter loro di opporsi agli abusi da parte del governo e di garantire la difesa degli interessati presi individualmente e collettivamente.

Qualsiasi discriminazione deve essere abolita in materia di diritto pubblico e di salute pubblica.

La libertà d'opinione deve essere garantita ad ogni lavoratore francese o immigrato.

La C.G.T. richiede la costituzione di un Comitato Nazionale Consultivo dell'immigrazione tripartito (governo, Centrali sindacali rappresentative, padronato) con diritto d'ispezione sull'insieme della politica d'immigrazione in Francia.

### 2) *Accesso all'impiego*

Le discriminazioni tra lavoratori della Comunità e lavoratori provenienti da paesi terzi, Dipartimenti e Territori d'Oltre Mare devono essere abolite.

Prima di definire i principi fondamentali che governano la libera circolazione della mano d'opera nei sei paesi della Comunità, è d'uopo ricordare la posizione della C.G.T. in materia.

Posizione chiaramente definita nella monografia consegnata a Bruxelles il 10 luglio 1967 dal Comitato permanente di coordinazione e d'iniziativa C.G.T. - C.G.I.L.

Le due Centrali sindacali francese ed italiana hanno stimato che la libera circolazione dei lavoratori può avere un'efficacia sociale ed economica soltanto ad alcune condizioni :

- la libera circolazione deve essere determinata liberamente dai lavoratori che desiderano migliorare le proprie condizioni d'esistenza, ma deve essere parallelamente accompagnata da un'attiva politica d'occupazione e di abolizione della disoccupazione, sia essa totale o parziale ;
- la liquidazione di qualsiasi discriminazione di diritto e di fatto deve contribuire al consolidamento della solidarietà e dell'unità dei lavoratori della Comunità e dei paesi terzi ed accrescere la capacità di contestazione e di contrattazione delle loro organizzazioni sindacali ;
- il padronato deve essere posto nell'impossibilità di servirsi della libera circolazione dei lavoratori come manodopera concorrente o per indebolire l'azione sindacale.

La Comunità Economica Europea si dà per obiettivo, tra gli altri, : la libera circolazione dei capitali, delle merci e degli uomini.

Il Trattato di Roma prevede all' articolo 48 :

- che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità deve essere realizzata non dopo la scadenza del periodo transitorio.

L'articolo 49 enumera gli organismi competenti, ossia il Consiglio, la Commissione ed il Comitato Economico e Sociale. Precisa gli strumenti giuridici utilizzati.

Gli organismi tecnici di coordinazione e di compensazione tra i sei paesi, che assistono la Commissione sono : l'ufficio europeo di coordinazione, il comitato tecnico ed il comitato consultivo.

Le tre tappe per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono state precisate dai Regolamenti :

- REGOLAMENTO 15 entrato in applicazione il 1° settembre 1961 e la Direttiva del 16 agosto 1961.
- REGOLAMENTO 38 entrato in applicazione il 1° maggio 1964 e la Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1964.

— **REGOLAMENTO 1612/68 fatto a Bruxelles il 15 ottobre 1968, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n° L 257 del 19 ottobre 1968, e la direttiva del 15 ottobre 1968. Sono entrati in applicazione il 9 novembre 1968 (circolare n° 181 del 6 novembre 1968 del Ministro di Stato incaricato degli Affari Sociali). Le disposizioni dei regolamenti 15 e 38 cessano di essere applicabili.**

La C.G.T., pur conservando la propria libertà d'opinione sulla natura ed il contenuto del Trattato di Roma, ha senza tregua collaborato con la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) alla difesa degli interessi dei lavoratori della Comunità, nell'ambito delle istituzioni che la governano.

Il Comitato permanente di coordinamento e d'iniziativa sindacale C.G.T.-C.G.I.L. e la sua segreteria di Bruxelles, hanno già sottomesso alla Comunità una monografia e diverse note sui problemi sociali del Mercato Comune e sulle rivendicazioni dei lavoratori francesi ed italiani.

Le due più rappresentative Centrali dei due paesi, sinora escluse dagli organismi della C.E.E., esprimono il loro compiacimento di fronte all'assunzione dei primi provvedimenti per porre fine a questa discriminazione.

Richiedono la rappresentazione totale delle due Confederazioni in tutte le istituzioni europee.

Per quel che riguarda la libera circolazione della manodopera all'interno della Comunità, la C.G.T. considera positivamente il fatto che l'applicazione del Regolamento 1612 e della Direttiva del Consiglio 68/360/CEE implichi l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità e la territorialità per quel che riguarda l'impiego, la remunerazione, le condizioni di lavoro dei cittadini degli Stati membri della Comunità.

Ma il riconoscimento di principio della parità dei diritti non é sufficiente.

E' indispensabile che le organizzazioni dei sei paesi del Mercato Comune dispongano di mezzi efficaci per costringere gli Stati membri ed i datori di lavoro ad applicare nei fatti i diritti acquisiti.

La parità di diritti tra tutti i lavoratori della Comunità deve realizzarsi nel progresso.

La libera circolazione dei lavoratori non deve assolutamente essere considerata come un mezzo per risolvere la disoccupazione esistente in alcune regioni della Comunità.

Gli Stati membri ed il padronato devono essere posti nella impossibilità di servirsi dei lavoratori migranti come manodopera concorrente o per indebolire l'azione sindacale.

Come auspicato dal Comitato permanente C.G.T.-C.G.I.L., l'abolizione delle discriminazioni di diritto e di fatto « deve contribuire a rafforzare la solidarietà e l'unità dei lavoratori della Comunità e dei paesi terzi, ed accrescere la capacità di contestazione e di contrattazione delle loro organizzazioni sindacali ».

La C.G.T. sottolinea gli aspetti positivi nel Regolamento 1612 e nella Direttiva, ma considera che essi necessitano miglioramenti per sopprimere le discriminazioni e per garantire a tutti i lavoratori della Comunità l'assoluta e totale parità di diritti.

Parità di diritti che deve essere estesa ai lavoratori dei paesi non membri e dei Dipartimenti e Territori d'Oltre Mare che svolgono un'attività subordinata nei sei paesi del Mercato Comune conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed a quelle contenute nella Carta Sociale Europea.

(1) - **Regolamento** : atto giuridico di portata generale e d'applicazione diretta ed immediata negli Stati membri.

**Direttiva** : ordine rivolto ad uno — o più — Stati membri affinché prendano le disposizioni necessarie all'introduzione del contenuto della Direttiva nel loro ordine giuridico nazionale.

**Decisione** : regola dei casi individuali e concreti.

particolare sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l'orientamento professionale e la formazione professionale, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l'assistenza sociale e l'assistenza per l'alloggio dei lavoratori.

## 2) Il Comitato tecnico (art. 32 a 37 del Regolamento)

Il Comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Il Comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e provvedimenti di carattere tecnico per l'esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari (collaborazione tra le amministrazioni interessate, degli Stati membri, raccolta delle informazioni...).

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato Tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del Comitato Consultivo.

## DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTRE MARE

In virtù d'una decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (68/359/CEE) gli articoli 48 e 49 del Trattato di Roma, come pure le disposizioni prese in applicazione di detti articoli, sono applicabili ai lavoratori della C.E.E. che si trasferiscono nei dipartimenti d'Oltre Mare alla ricerca d'un impiego.

Ma le disposizioni del Regolamento 1612 non infirmano gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra loro.

I lavoratori di questi paesi o territori che esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri. (Art. 42 del Regolamento).

**Nota:** E' questo il caso, per esempio, dei lavoratori migranti dei Dipartimenti e Territori d'Oltre Mare, dell'Africa Settentrionale e dell'Africa francofona.

## OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA C.G.T. SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA MANODOPERA

La libertà totale di circolazione dei lavoratori all'interno dei sei paesi della Comunità è uno degli elementi essenziali del Mercato Comune.

## PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Regolamento 1612/68 e la Direttiva del Consiglio 68/360 garantiscono l'assoluta libertà di circolazione dei lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri all'interno della Comunità come previsto dall'articolo 48 del Trattato di Roma.

La realizzazione di questo obiettivo implica l'abolizione, tra i lavoratori degli Stati membri, di ogni discriminazione basata sulla nazionalità per ciò che riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Il nuovo regolamento riconosce ai lavoratori il diritto di trasferirsi liberamente sul territorio degli Stati membri in risposta ad una **effettiva offerta** di lavoro, di soggiornare per svolgere un lavoro nelle stesse condizioni riservate ai lavoratori nazionali e, se necessario, di rimanervi dopo aver abbandonato l'impiego.

Tuttavia l'esercizio di questi diritti è limitato nei seguenti casi:

- per motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica;
- gli Stati membri possono assumere provvedimenti di « salvaguardia » se subiscono o se prevedono perturbazioni sul mercato del lavoro.

Per finire, questi diritti non si estendono agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Secondo il Trattato di Roma, la libera circolazione della manodopera è stata concepita allo scopo di realizzare la « coordinazione dell'impiego per permettere lo sviluppo dell'economia e l'equilibrio del mercato dell'impiego » degli Stati membri.

L'articolo 49 del Trattato di Roma come pure il Regolamento 1612 prevedono la creazione di meccanismi al fine di confrontare le offerte e le domande di lavoro e per facilitare l'esercizio dei diritti individuali dei lavoratori migranti.

La mobilità della manodopera deve essere uno dei mezzi che garantiscono la possibilità di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone interessate e di facilitare la loro promozione sociale. Devono esistere stretti legami tra la libera circolazione dei lavoratori, l'impiego e la formazione professionale.

Il diritto di libera circolazione esige che sia garantita, di fatto e di diritto, la parità di trattamento in tutto ciò che riguarda l'esercizio di un'attività salariata e l'accesso all'alloggio, e che siano eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori particolarmente riguardo al diritto per il lavoratore di far venire la sua famiglia.

Il Regolamento 1612 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Modifica tutte le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

## TESTI NON INFIRMATI

Il Regolamento 1612 e la Direttiva del 15 ottobre 1968 non infirmano la Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 64 (G.U. delle Comunità Europee n° 56 del 4 aprile 1964) sulla coordinazione tra i sei paesi di misure proprie agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno, giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica.

- Particolarmente è previsto che « il paese ricevente può (...) chiedere allo Stato membro d'origine ed eventualmente agli altri Stati membri informazioni sugli antecedenti penali del richiedente ». E', in verità, la coordinazione dei servizi di polizia per rafforzare le misure « d'ordine pubblico » o di « pubblica sicurezza » fondate sul « comportamento personale dell'individuo ».
- Le malattie o le infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso sul territorio o di rilascio del primo titolo di soggiorno figurano sugli allegati della Direttiva succitata (G.U. delle C.E. n° 56 del 4 aprile 1964, pag. 853).

Le misure contenute in questa regolamentazione si applicano ai lavoratori salariati, permanenti frontalieri e stagionali, che si trasferiscono all'interno della Comunità.

- Le misure necessarie previste per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori in materia di Previdenza Sociale non contenute nell' articolo 51 del Trattato.

Tendono ad istituire un sistema che permetta ai lavoratori migranti :

- il cumulo, per l'apertura ed il mantenimento del diritto alle prestazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle differenti legislazioni nazionali.
- il pagamento delle prestazioni ai residenti sui territori degli Stati membri.
- I regolamenti 3 e 4 riguardanti la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti sono entrati in applicazione il 1° gennaio 1959.

Sono stati completati e modificati da numerosi Regolamenti e Decisioni che devono essere riuniti in un testo unico (2).

- (2) - Il Regolamento 16/61 del 29 dicembre 1961 porta a 6 anni il diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattie ed alle allocazioni familiari ;
- Il Regolamento 8/63 del 21 gennaio 1963 su alcune modalità d'applicazione ;
  - Il Regolamento 35/63 del 2 aprile 1963 sulle allocazioni familiari ai lavoratori in trasferta ;
  - I regolamenti 36/63 del 2 aprile 1963 e 3/64 del 18 dicembre 1964 riguardano la Previdenza Sociale per i lavoratori frontalieri ed il Regolamento 7/64 del 29 gennaio 1964 fissa la lista dei comuni di zone frontaliere ;
  - Il Regolamento 73/63 dell' 11 luglio 1963 riguarda gli stagionali e gli altri lavoratori che non risiedono nel paese alla cui legislazione sono sottoposti. Il regolamento 2/64 sulle disposizioni particolari proprie agli stagionali ;
  - Il Regolamento 24/64 del 10 marzo 1964 relativo ai lavoratori in trasferta e che esercitano un'attività in diverse nazioni ;
  - Il Regolamento 108/64 del 30 luglio 1964 sopprime il periodo di 6 anni per il diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattie ed alle allocazioni familiari ;
  - Il Regolamento 80/65 del 15 giugno 1965 riguarda la sicurezza Sociale degli agenti ausiliari delle Comunità Europee ;
  - Il Regolamento 109/65 del 30 giugno 1965 porta su circuito amministrativo tra i sei paesi ;
  - Il Regolamento 47/67 del 7 marzo 1967 riguarda la sicurezza Sociale per i marinai.

Studiano tutte le possibilità tendenti ad attribuire in precedenza gli impieghi disponibili ai cittadini degli Stati membri.

— L'Ufficio Europeo di Coordinamento della compensazione delle offerte e delle domande d'impiego, istituito in seno alla Commissione, è incaricato di prestare assistenza ai servizi nazionali della manodopera.

### 3) Clausola di salvaguardia in caso di crisi sul mercato dell'impiego

In caso di crisi sul mercato dell'impiego, il principio di non-discriminazione deve essere rispettato, ossia, per esempio, i cittadini della Comunità non devono essere licenziati prendendo a pretesto la loro nazionalità. (Art 7 del Regolamento).

Quando uno Stato membro subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, i quali adottano ogni provvedimento d'informazione appropriato affinché i lavoratori della Comunità non si orientino verso impieghi nella suddetta regione o professione. (Art. 20 del Regolamento).

Ma lo Stato membro può anche richiedere alla Commissione la sospensione totale o parziale del meccanismo di compensazione nelle regioni o per le professioni determinate. In tal caso le offerte di lavoro non soddisfatte dal mercato del lavoro nazionale non devono più essere comunicate agli altri Stati membri ed i servizi della manodopera di detti Stati, che hanno segnalato disponibilità, non danno seguito alle offerte di lavoro che sono loro rivolte direttamente dai datori di lavoro dello Stato il cui mercato è perturbato.

## ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI

### 1) Il Comitato Consultivo (art. 24 a 31 del Regolamento)

Il Comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Per ognuna delle categorie è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.

La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

I membri titolari e supplenti sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato consultivo è incaricato in particolare :

- di esaminare i problemi della libera circolazione e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali della manodopera ;
- di presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento ;
- di formulare pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in

- a tal fine, il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato.
- il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio. (art. 11)
- i figli sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale **senza discriminazioni** (art. 12).

## **AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D'IMPIEGO (art. 13 a 18 del Regolamento)**

### **1) Precedenza ai lavoratori della Comunità**

Il Trattato di Roma ed i successivi Regolamenti hanno riconosciuto una **precedenza** ai lavoratori della Comunità rispetto a quelli dei paesi terzi, particolarmente per ciò che riguarda la parità di trattamento dei cittadini della C.E.E. ed i loro diritti d'accesso diretto agli impieghi.

Il nuovo Regolamento rafforza detta tendenza :

- I servizi centrali della manodopera degli Stati membri s'informano vicendevolmente almeno una volta al mese delle offerte d'impiego che non possono essere soddisfatte sul mercato nazionale e delle domande d'impiego di lavoratori disposti ad accettare un impiego in un altro paese della Comunità.

Durante 18 giorni i servizi della manodopera del paese richiedente non possono presentare ai datori di lavoro le candidature inviate dagli Stati non membri. Le domande d'impiego non possono essere sottoposte dagli Stati membri agli Stati non membri durante il suddetto periodo.

Tuttavia alcune eccezioni sono previste all'art. 16 del Regolamento, particolarmente per quanto concerne i lavoratori stagionali ed i lavoratori provenienti da regioni limitrofe situate dall'una e dall'altra parte della frontiera comune di uno Stato membro e di uno Stato non membro (es : Spagna, Svizzera).

**Nota :** l'ineguaglianza di trattamento tra lavoratori della Comunità e quelli provenienti da paesi terzi viene aggravata dall'applicazione del Regolamento 1612.

### **2) Cooperazione dei servizi della manodopera**

Misure particolari sono previste dal Regolamento per accelerare le operazioni di domanda e d'offerta d'impiego, tramite la cooperazione diretta tra i servizi della manodopera degli Stati membri.

**Nota :** « Ci si può tuttavia chiedere se dette misure permetteranno ad un più gran numero di lavoratori di utilizzare i servizi ufficiali per circolare all'interno della Comunità, o se la migrazione spontanea continuerà a svilupparsi ».

Gli Stati membri devono inviare alla Commissione le informazioni sulla situazione e l'evoluzione dell'impiego per regioni e settori d'attività.

Gli Stati membri e la Commissione esaminano almeno due volte all'anno i risultati delle attività di compensazione delle offerte e delle domande d'impiego, l'evoluzione prevedibile della situazione del mercato del lavoro.

## **PROBLEMI DELL'IMPIEGO E DELLA FAMIGLIA DEI LAVORATORI**

### **I - Accesso all'impiego (art 1 a 6 del Regolamento)**

— Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, **senza** che possano risulterne **discriminazioni**.

— Egli gode in particolare, sul territorio di un'altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.

— Non sono applicabili le disposizioni che :

- rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri.
- che subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori.

— Le disposizioni che limitano, per impresa, per ramo d'attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.

— Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un'altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini.

— I criteri medici, professionali o altri, non possono dar luogo a discriminazioni.

Gli Stati membri riconoscono ai loro cittadini il diritto di lasciare il loro territorio per accedere ad un'attività sul territorio di un'altro Stato membro, dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. I membri della famiglia godono degli stessi diritti. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini alcun visto d'uscita né obbligo equivalente. (Art. 2 della Direttiva).

### **II - Diritto di soggiorno (art. 4 a 9 della Direttiva)**

— Diritto di soggiorno (art. 4) : viene comprovato con il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE ».

Per il rilascio di detta carta il cittadino di uno Stato membro deve presentare :

- il documento in forza del quale è entrato nel territorio (carta d'identità o passaporto) ;
- una dichiarazione d'assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

**Le famiglie :**

- carta d'identità o passaporto ;
- un documento attestante l'esistenza del vincolo di parentela ;
- un documento da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono.

— L'adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti (art. 5).

— La carta di soggiorno : (art. 6)

● deve essere valida per tutto il territorio, avere una validità di almeno cinque anni ed essere automaticamente rinnovabile.

● le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

— Per impieghi di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno lo Stato membro ospitante gli rilascia un permesso temporaneo di soggiorno.

— Un permesso temporaneo di soggiorno è rilasciato anche al lavoratore stagionale occupato per una durata superiore a 3 mesi.

— La carta di soggiorno non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato (disoccupazione involontaria, incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio) (Art. 7).

In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, purché sia valida comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi, qualora il lavoratore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria nello Stato ospitante da più di 12 mesi consecutivi.

— Gli Stati membri non rilasciano la carta di soggiorno :

al lavoratore che esercita un'attività subordinata di una durata prevista non superiore a tre mesi ;

al lavoratore che è occupato sul territorio di un'altro Stato membro, pur avendo la sua residenza sul territorio di uno degli Stati membri ove ritorna di norma almeno una volta alla settimana (frontalieri). L'autorità competente può rilasciare una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente ;

al lavoratore stagionale titolare di un contratto di lavoro vistato.

Ma le autorità dello Stato ospitante possono imporre al lavoratore di segnalare la sua presenza sul territorio.

### III - Esercizio dell'impiego e parità di trattamento

#### 1) Condizioni d'impiego e di lavoro (art. 7 del Regolamento)

— riconoscimento della parità di diritti per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

— parità di vantaggi sociali e fiscali.

— parità di diritto all'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

— tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie, concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento,

— Nell'attesa della carta di lavoratore europeo, una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro che precisi la durata dell'impiego tiene luogo di detto permesso di lavoro. (Art. 40 del Regolamento).

— Il permesso di lavoro può essere mantenuto in vigore, a scopo statistico, ma deve essere rilasciato automaticamente ed essere valido fino all'abolizione effettiva dei permessi, non oltre il 31 dicembre 1969. (art. 41 del Regolamento).

#### 2) Libertà sindacali (art. 8 del Regolamento)

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un'altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda :

— l'iscrizione alle organizzazioni sindacali

— l'esercizio dei diritti sindacali

— il diritto di voto

— il diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa (delegati del personale, Comitato aziendale, igiene e sicurezza)...

Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Il presente articolo sarà oggetto di riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione che sarà presentata entro un termine massimo di due anni. (3)

#### 3) Alloggio e famiglia (art. 9 a 12 del Regolamento)

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro :

— gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

— egli può iscriversi, nella regione in cui è occupato, negli elenchi dei richiedenti alloggi con vantaggi e precedenza che ne derivano.

— la sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un' analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

— hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore : (art. 10)

● il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico.

● gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

(3) I rappresentanti del governo francese hanno presentato delle riserve riguardo alla parità di trattamento in materia d'esercizio dei diritti sindacali (funzione d' direzione e di amministrazione di una organizzazione sindacale).

La Francia è l'unico Stato della C.E.E. che, secondo il suo Codice del lavoro, riserva le suddette funzioni esclusivamente ai cittadini nazionali.